



COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

SETTORE II

SICUREZZA SOCIALE-PUBBLICA ISTRUZIONE BIBLIOTECHE-SPORT

DETERMINAZIONE N. 121 del 5/11/2014

Raccolta Ufficiale

N. 983

Del 13/11/2014

OGGETTO: Servizio "Casa famiglia Madonna della Madia" sita a Castellana Grotte in Strada comunale Fanelli n. 1. Sospensione attività per un periodo di 6 mesi.

IL RESPONSABILE

Visto che la Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, rubricata: "Disciplina del sistema integrato dei Servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

Visto il Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e successive modifiche e integrazioni di attuazione della Legge regionale 19/2006;

Premesso che con determinazione dell'Ufficio Servizi sociali n. 48 del 23/05/2011 si è concessa l'autorizzazione al funzionamento al Servizio "Casa famiglia Madonna della Madia";

che con Provvedimento dirigenziale n. 1020 del 18/10/2011 la Regione ha provveduto ad iscrivere il servizio di cui trattasi nel Registro regionale delle Strutture e dei Servizi;

Rilevato che in il rappresentante Legale del Servizio sig. Giovanni RAMONDA NATO A Fossano (CN), il 30/05/1960 e residente a Sant'Albano Stura (CN) e domiciliato a Rimini in Via Mameli n. 1, a mezzo PEC, acclarata al numero di protocollo dell'Ente 18648 in data 03/11/2014, ha comunicato che la casa famiglia "Madonna della Madia" non è attualmente funzionante a causa della decadenza di un requisito anagrafico utile all'autorizzazione al funzionamento richiedendo, per questo, la sospensione dell'attività per un periodo di 6 mesi, giusto art. 38 comma 8 rubricato "Procedura per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture del Regolamento regionale 4/2007;

Considerato che il requisito di cui sopra, in quanto sanabile mediante sostituzione del gestore, non comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione e, non incidendo su elementi strutturali e/o formali, non inficia la validità dell'atto autorizzativo giusto art. 38 comma 7;

Dato atto che dalla visita ispettiva effettuata in data 4/11/2014 ai fini dell'operazione di vigilanza e controllo da parte di questo Ufficio, si è riscontrata la veridicità di quanto comunicato dal Rappresentante Legale del Servizio, ossia l'effettiva assenza di utenti presso la Casa Famiglia *de quo* e la conseguente inattività da parte dei gestori, nonché l'assenza di modifiche strutturali;

Preso atto che il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. di attuazione della Legge Regionale n. 19/2006, all'art. 38 comma 8, regola la possibilità di sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai sei mesi e con richiesta motivata da parte del gestore della Struttura/Servizio;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente riportati:

1 di concedere, ai sensi dell'art. 38 comma 8 del Reg. Regionale n. 4/2007, la sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi, con decorrenza dal 4/11/2014 al 3/5/2015;

2 di comunicare al Legale Rappresentante dell'Ente titolare del suddetto Servizio che, qualora la sospensione dell'attività dovesse protrarsi oltre i 6 mesi continuativi, questo comporterà la decadenza dell'autorizzazione;

3 di comunicare al Legale Rappresentante dell'Ente titolare del suddetto Servizio che, qualora dovessero ripristinare il requisito utile all'Autorizzazione al Funzionamento entro il 3/5/2015, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ufficio, per i conseguenti adempimenti di competenza;

4 di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita di visto contabile;

5 di trasmettere la presente determinazione, per il tramite del competente Ufficio dei Servizi Sociali, in via telematica, alla Regione a mezzo del Portale Regionale Sistema Puglia per lo Sviluppo e la Promozione del territorio e delle imprese;

6 di inviare copia della presente determinazione all'Ente titolare del Servizio di cui trattasi.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore

Dott.ssa Monica Palma MANCINI

Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1945

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 13 novembre 2014